

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 55 del 22/12/2009

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Determinazione delle tariffe</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Il Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Lotta all'evasione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 15</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 24</i>	<i>Rinvio ed altre disposizioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Variazioni del Regolamento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Norme finali</i>	<i>Pag. 16</i>
Capo Quinto	STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
<i>Art. 28</i>	<i>Informazione del contribuente</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Modalità di richiesta informazioni al contribuente</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>Pag. 19</i>

<i>Art. 32</i>	<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Interpello del contribuente</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Rinvio</i>	<i>Pag. 21</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 250 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
 - distanza dal punto di raccolta superiore a metri 250 ed inferiore a metri 500:

Riduzione	60%
-----------	-----

- distanza dal punto di raccolta uguale o superiore a metri 500:
Riduzione 70%

4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, telefono, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, telefono, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo a seguito di rilascio di permesso a costruire o di presentazione di DIAE, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

a.	Industrie alimentari:	20%
b.	Industrie tessili e dell'abbigliamento:	20%
c.	Industria del legno – prodotti in legno:	20%
d.	Stampa ed editoria:	20%
e.	Attività artigianali:	20%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, al netto degli ingombri dei muri divisorii.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98 (Legge n. 311 del 30/12/2004 Finanziaria 2005).
4. Per le aree scoperte operative relative alle utenze non domestiche, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e di eventuali spazi di manovra.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO SECONDO

Tariffe

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: Riduzione **33%**
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: Riduzione **20%**
 - c) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: Riduzione **20%**
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 13

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - A. Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale comunale;
 - B. Esenzione totale per locali ed aree occupate da Impianti sportivi, Proloco, Comunità Incontro, partiti politici, chiese;
 - C. Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale e senza fini di lucro;
 - D. Riduzione del 60% della tassa per i nuclei familiari composti da una sola persona disabile ai sensi della legge n. 104/92 limitatamente all'abitazione dove la persona ha stabilito la propria residenza anagrafica;
 - E. Riduzione del 30% della tassa per i nuclei familiari composti da due o più componenti nei quali sia presente almeno una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92 limitatamente all'abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica;
2. Le riduzioni/esenzioni di cui ai precedenti art. 12 e 13 non sono ne cumulabili tra loro ne cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 14

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che il servizio non abbia luogo nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o l'immobile di esercizio dell'attività, il contribuente ha diritto ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione (per raccomandata all'ufficio tributi) della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia stato regolarizzato entro i trenta giorni successivi;
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale;
3. Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all'ufficio tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 15

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Fino all'adozione della nuova classificazione della categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 da deliberarsi nei termini temporali stabiliti

dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili.

I locali e le aree sono classificate come segue tenuto conto del loro uso e destinazione:

Categ. I:

Abitazioni private, box, garage, cantine, magazzini

Categ. II:

Negozi, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie di viaggio e d'affari, istituti di previdenza ed assistenza, uffici dello stato, enti locali, caserme militari, stazioni ferroviarie, esercizi di vendita al dettaglio non rientranti in altre categorie.

Categ. III:

Alberghi, locande, pensioni

Categ. IV:

- a) Ristoranti, trattorie
- b) Cinema e teatri, sale da ballo
- c) Bar, pasticcerie

Categ. V

Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, industriali ecc)

Categ. VI

Scuole, asili, biblioteche, associazioni culturali, sindacali e politiche

Categ.VII

Attività artigianali, botteghe e laboratori, locali per mostre, stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, aziende municipalizzate, locali di vendita all'ingrosso

Categ.VIII-

Aree adibite a campeggi, distributori di carburanti, altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

Categ. IX

Abitazioni coloniche

Categ. X

Aree scoperte

I locali e le aree, non espressamente indicativi, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.

2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 40%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
2. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto il funzionario responsabile del tributo.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, nonché specificatamente:
 - provvede alla formazione dei ruoli;

- sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi;
- dispone i rimborsi.

ART. 20

LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

1. L'Ufficio Anagrafe in occasione di iscrizioni, cancellazioni, cambi di indirizzo nel comune; l'Ufficio di Polizia Municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati; l'Ufficio Tecnico in occasione del rilascio di certificati di agibilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili; l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale e scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune, attraverso il proprio agente della riscossione, provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio

dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23

SANZIONI ED INTERESSI

- 1.** Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.76 del Decreto Legislativo 507/93, come modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998 n.203 e dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
- 2.** La tassa giornaliera, di cui al precedente art.17, che, nel caso di uso di fatto non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

CAPO QUARTO

Disposizioni finali

ART.24

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 25

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.26

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

ART.27

NORME FINALI

- 1.** Viene abrogato il precedente "regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con quanto previsto nel presente regolamento.
- 2.** E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite nelle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

CAPO QUINTO

Statuto dei diritti del contribuente

ART. 28 –

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

ART. 29 –

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

ART. 30 –

MODALITA' DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE

1. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

2. Eventuali richieste per informazioni non reperibili attraverso fonti interne all'amministrazione debbono contenere:

- i motivi delle stesse ai sensi dell'art. 3, della L.7 agosto 1990 n. 241;
- l'indicazione del funzionario responsabile del tributo e del funzionario o dipendente che cura il procedimento amministrativo;
- le modalità da seguire per il corretto adempimento della richiesta.

3. L'Ufficio Tributi dell'Ente può tuttavia invitare il contribuente alla presentazione di documentazione in possesso di altri uffici della Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:

a) quando, sulla base delle circostanze di fatto, ciò può oggettivamente essere vantaggioso per il contribuente medesimo;

b) quando le informazioni in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni sono parziali e comunque non consentirebbero, per la loro entità e natura, di addivenire ad una conoscenza univoca di dati relativi alla posizione del contribuente;

c) quando gli archivi della Pubblica Amministrazione da cui possono essere desunte le informazioni non sono aggiornati rispetto alle informazioni necessarie per la definizione della procedura;

d) quando, nonostante l'acquisizione di informazioni presso altri Uffici della Pubblica Amministrazione, sussistono discordanze tra i vari dati in possesso dell'Ufficio Tributi;

e) quando i tempi necessari per l'ottenimento delle informazioni possono comportare il decadimento dall'azione accertatrice;

f) quando le informazioni presenti in archivi di altre Pubbliche Amministrazioni sono oggettivamente non disponibili per cause indipendenti dalla volontà del Comune e dell'Ente cui vengono richieste le informazioni stesse;

g) quando il reperimento delle informazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni comporta per la collettività locale costi assolutamente sproporzionati rispetto alla richiesta diretta di informazioni al contribuente, anche in relazione al valore presumibile della pratica;

h) quando la ricerca di informazioni presso altri archivi della Pubblica Amministrazione trova dei limiti relativi all'acquisizione ed al trattamento informatico dei dati;

i) quando la ricerca di informazioni attraverso altri uffici della Pubblica Amministrazione configura una violazione del diritto alla riservatezza

secondo le disposizioni della L.675/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Non sono ammesse richieste di documentazioni ai contribuenti in casi diversi rispetto a quanto disposto dal presente articolo. In ogni caso non è ammessa la richiesta al contribuente di informazioni già in possesso dell'Ente comunale, anche presso Uffici diversi dall'Ufficio Tributi.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ART. 31 -

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 32 –

TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

- 1.** I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2.** Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 3.** Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.

ART. 33 –

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- 1.** Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2.** La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3.** Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
- 4.** Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
- 5.** Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

**ART. 34 –
RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rinvia a quanto disciplinato con L. 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.